



CODICE ETICO
e
principi di autoregolamentazione
per gli Associati F.I.E.S.E.L.

Premesso che:

- l'Associato F.I.E.S.EL. è innanzitutto Associato Confesercenti ed, in quanto tale, è tenuto, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Nazionale Confesercenti, a rispettare le norme statutarie ed il Codice etico della Confesercenti;
- l'art. 15 dello Statuto F.I.E.S.EL. rammenta, altresì, che i Titolari delle cariche, ad ogni livello territoriale, si impegnano al rispetto del Codice etico della Confesercenti Nazionale, oltretutto, in quanto associati F.I.E.S.EL., del Codice etico F.I.E.S.EL..

e considerato che:

- il prodotto trattato dagli Associati F.I.E.S.EL. ha particolari peculiarità in relazione all'uso ed alle conseguenze che ne derivano sulla salute degli utilizzatori e dunque si presuppone che gli Associati possiedano l'adeguata professionalità necessaria per detenerlo, porlo in vendita e illustrarne le caratteristiche e rispettino determinate regole deontologiche inerenti la funzione svolta,

su proposta del Presidente, l'Assemblea si dota di un Codice etico che regoli i comportamenti degli Associati, i quali, nello svolgimento della loro attività, si riconoscano in esso e, conformando al medesimo la propria condotta, rafforzino l'immagine, la reputazione e l'affidabilità della propria impresa e della Federazione stessa.

Pertanto, a norma del presente Codice, votato dall'Assemblea Nazionale nella data della sua costituzione,

l'Associato F.I.E.S.EL.:

- considerate le peculiarità del prodotto commercializzato, in relazione all'uso ed alle conseguenze che ne derivano sulla salute degli utilizzatori, svolge una funzione di pubblico interesse: pertanto è tenuto a comportarsi con equanime disponibilità ed a impiegare la medesima professionalità nei confronti di tutti coloro che a lui si rivolgono per ottenere informazioni sui prodotti posti in vendita;
- nell'informare responsabilmente i consumatori sui prodotti posti in vendita, ha la massima cura di non andare oltre i suggerimenti proposti in relazione ai medesimi dal produttore, nei casi in cui detti suggerimenti siano in qualsiasi modo forniti;
- si impegna, al di là delle responsabilità che gli derivano dalla propria funzione di operatore del commercio al dettaglio, a vigilare sulla qualità del prodotto posto in vendita, richiedendo al produttore o all'importatore sul territorio nazionale idonee garanzie;
- è comunque consapevole del fatto che il discredito, pubblicamente palesato, nei confronti di prodotti che per propria scelta o convinzione ha liberamente deciso di non commercializzare, è una condotta che può avere come conseguenza l'attivazione, da parte di imprese concorrenti o appartenenti alla medesima filiera, di azioni di tutela sul piano civilistico;
- si astiene dall'esprimere valutazioni di merito riguardo alla professionalità ed alle cognizioni dei colleghi, ancorché concorrenti;
- è tenuto all'osservanza del "segreto professionale", inteso nella sua massima accezione, al fine di evitare con assoluta cura la diffusione di notizie riguardanti

altre aziende, colleghi o clienti, anche al solo scopo di accreditare la valenza di un prodotto per rendere testimonianza della propria professionalità;

- garantisce nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori il rispetto degli obblighi di legge in tema di salute e sicurezza sul lavoro, condizioni igienico sanitarie, diritti sindacali;
- accetta di esporre nel proprio esercizio commerciale, in modo adeguatamente visibile e in tutte le sue parti, il presente Codice;

i Titolari delle cariche:

- si impegnano a non avvalersi degli incarichi assunti allo scopo di conseguire vantaggi diretti o indiretti;
- svolgono l'incarico ricevuto nell'esclusivo interesse della categoria e della Federazione;
- mantengono un comportamento leale e responsabile, non ispirato o influenzato dalla propria appartenenza politica;
- considerano gli Associati con equità.

Spetta alla Giunta effettuare ogni valutazione e prendere eventuali decisioni circa il rispetto del presente Codice etico da parte degli Associati e dei Titolari delle cariche.

Contro i provvedimenti disciplinari per mancato rispetto del presente Codice etico è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia competente per territorio e, in seconda istanza, al Collegio di Garanzia della Confesercenti Nazionale.